



Comune di Brescia

## **OGGETTO: DIVIETI DI EMISSIONI SONORE NON AUTORIZZATE NELLE AREE PUBBLICHE O ESPOSTE AL PUBBLICO DEL CENTRO STORICO CITTADINO**

### **LA SINDACA**

PRESO ATTO delle segnalazioni, richieste di intervento, esposti, giunti alla Polizia Locale e ad altri Organi di polizia, relativi ad emissioni sonore disturbanti e non programmate nell'ambito di iniziative autorizzate che, soprattutto in orario notturno, provengono dall' uso di strumenti sonori posizionati in spazi ed aree pubbliche e che rendono, di fatto, difficoltosi sia la tranquillità che il riposo delle persone;

APPURATO che la maggioranza delle suddette segnalazioni fa riferimento all'uso di apparecchi di diffusione e amplificazione sonora non autorizzati soprattutto nelle aree del Centro Storico cittadino a maggiore densità di presenza di pubblici esercizi di somministrazione ed a situazioni caratterizzate dalla presenza di numerose persone che, si aggregano in determinate aree e piazze utilizzando accessori di diffusione o amplificazione acustica e continuando fino a notte inoltrata;

RILEVATO che l'utilizzo di apparecchi di diffusione e amplificazione sonora non autorizzati costituisce comunque una fonte di potenziale disturbo alle persone e, in genere, di inquinamento acustico, sottraendosi a qualsiasi forma di controllo pubblico di garanzia per i valori sociali prevalenti, quali la tranquillità ed il riposo dei residenti a fronte del quale la Pubblica Amministrazione è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti inibitori ritenuti necessari e funzionali al diritto medesimo;

RITENUTA la necessità di contemperare le esigenze di socializzazione con la necessità di assicurare un'adeguata tutela sia dell'ordinaria vivibilità urbana (spesso disturbata da suoni ad alto volume provenienti da strumenti o apparecchi sonori utilizzati non in ambito di eventi autorizzati) sia della fascia di riposo notturna a quanti vivono nelle aree maggiormente interessate dai suddetti fenomeni;

DATO ATTO che, nell'ambito delle disposizioni regolamentari del Comune è rinvenibile un generico divieto, posto all'art. 38 comma 6 del Regolamento di Polizia Urbana, riguardante l'utilizzo di apparecchi per la riproduzione audio/video portati sulla pubblica via, nei giardini pubblici o altre zone attrezzate che devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi;

CONSIDERATO necessario disciplinare il fenomeno di cui trattasi con uno strumento di maggior efficacia e specificità, quale è l'ordinanza, per meglio circoscrivere la disciplina di specie applicabile;

RITENUTO adeguato, ai fini del contrasto alla problematica in parola, regolare l'emissione di suoni e musica, con qualsivoglia supporto (es. altoparlanti, amplificatori, casse acustiche, apparecchi sonori, etc.) in tutti gli spazi ed aree pubbliche o esposte al pubblico del centro storico cittadino, ricomprese nel quadrante delimitato dalle Vie:

- Calatafimi;
- Brigata Meccanizzata Brescia

COMUNE DI BRESCIA  
Comune di Brescia - PG  
Protocollo N. 0358535/2023 del 17/11/2023  
Firmatario: LAURA CASTELLETTI



Comune di Brescia

- Silvio Pellico,
- San Faustino (da P.le Cesare Battisti a Largo Formentone),
- C.so Mameli (da Largo Formentone alla Pallata)
- C.so Garibaldi

fatta eccezione per le emissioni sonore autorizzate nell'ambito di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni, comizi o altri eventi pubblici nonché di quelle nell'ambito dei pubblici esercizi come disciplinate dall'art. 39 comma 3 del sopra richiamato Regolamento di Polizia Urbana;

DATO ATTO che l'art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la competenza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

RITENUTO che per le situazioni descritte in narrativa sussistano i requisiti di:

- contingibilità: in quanto la situazione non trova contrasto in nessuna previsione regolamentare in vigore nel Comune di Brescia, con conseguente impossibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni accessorie;
- urgenza: per la situazione di potenziale danno alla salute e compromissione del diritto al riposo dei residenti, che suggeriscono l'adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare in ragione del possibile incremento di segnalazioni di rumori molesti, con ricadute sull'ordinata convivenza tra coloro che fruiscono della città e coloro che vi risiedono;

Visto l'art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali;

### **ORDINA**

**per quanto in premessa richiamato, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento E PER UN PERIODO DI 120 GIORNI, negli spazi ed aree pubbliche o esposte al pubblico ricomprese nel quadrante delimitato dalle Vie Calatafimi, Brigata Meccanizzata Brescia, Silvio Pellico, San Faustino (da P.le Cesare Battisti a Largo Formentone), C.so Mameli (da Largo Formentone alla Pallata) e C.so Garibaldi;**

**è vietato fare uso di qualsiasi apparecchio di diffusione e amplificazione sonora (casse acustiche, altoparlanti, diffusori di musica, amplificatori, apparati radio, etc.) nonché di ogni altro dispositivo idoneo a produrre emissioni sonore disturbanti, che non siano stati preventivamente autorizzati dalle competenti autorità e nelle forme previste dalle norme vigenti.**

### **DISPONE**

Ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 per le violazioni alla presente ordinanza è previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria da € 25 ad € 500, cui consegue il sequestro cautelare



Comune di Brescia

finalizzato alla confisca amministrativa degli strumenti e/o delle apparecchiature impiegate, ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 689/1981.

Per il procedimento sanzionatorio principale e quello accessorio, si osserva quanto prescritto dalla Legge 11 Novembre 1981 n. 689.

La Polizia Locale e, su disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, le Forze di Polizia, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza e di provvedere per quanto in essa disposto.

### **AVVISA**

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

### **DISPONE INFINE**

Copia della presente ordinanza viene inviata, per quanto di competenza, a:

- Prefettura di Brescia
- Questura di Brescia
- Comando Provinciale Carabinieri
- Comando Provinciale Guardia di Finanza
- Comando Polizia Locale di Brescia
- Albo Pretorio Comunale (per pubblicazione)

Brescia, data firma digitale

LA SINDACA  
Laura Castelletti



**Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241**

**Autorità emanante:** Sindaco di Brescia

**Settore proponente:** Settore Polizia Locale.

**Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti:** Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 previo appuntamento telefonico.

**Responsabile del procedimento amministrativo:** ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – dott. Marco Baffa.

**Autorità cui è possibile ricorrere** contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).